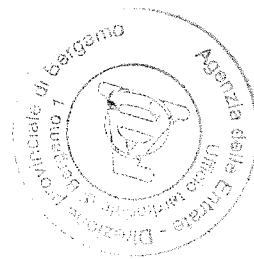


VERBALE DI ASSEMBLEA



Il giorno 28 maggio 2022, alle ore 14,30, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifiche allo statuto vigente per recepire le richieste di modifica e integrazione sollecitate dall'Ufficio Runts Lombardia per la trasmigrazione;
2. Conferimento poteri per gli adempimenti connessi.

Risultano presenti i signori:

- Giorgio Ravasio, Presidente;
- Giusy Doneda, consigliere;
- Laura Mapelli;
- n. 19 soci;

Presiede a norma dello Statuto Sociale il Presidente il quale che constata e fa constatare che l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione e, quindi, l'Assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario Giusy Doneda.

Il Presidente introduce congiuntamente, perché strettamente connessi, i due argomenti iscritti all'ordine del giorno informando i presenti che l'Associazione ha avviato la procedura di migrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore).

Precisa che l'Ufficio Runts Regione Lombardia ha chiesto di rimuovere dallo statuto adottato dall'Associazione, alcune difformità.

Nello specifico, si vuole recepire la richiesta di modifica dell'art. 5 rubricato "status di socio". Secondo orientamenti ormai consolidati e fatti propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019//18244/2021//sentenza Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda "l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale". Il Presidente, pertanto, propone il riconoscimento del diritto di voto a tutti i soci, indipendentemente dall'età.

Con riferimento all'art. 15, rubricato "consiglio direttivo, secondo orientamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (circ. 18244/2021) adottati in toto dall'Ufficio Runts Regione Lombardia, è illegittima una previsione statutaria che contempli il ricorso de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti. Per questo motivi il Presidente propone che il terzo e quarto capoverso dell'art. 15 "Qualora vengano a mancare per dimissioni o altri

motivi uno o più membri, i consiglieri rimanenti provvedono a sostituire per cooptazione i membri mancanti. I consiglieri cooptati ai sensi del comma precedente cessano la carica congiuntamente a quelli eletti precedentemente", vengano modificati come segue: "Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni".

Con riferimento all'art. 24 il Presidente suggerisce infine di eliminare dal testo di questo articolo il riferimento al regime transitorio.

Segue un'approfondita ed ampia discussione tra i soci al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- 1) di modificare l'art. 5 dello statuto vigente adottando la seguente novellata versione:

ART. 5 – STATUS DI SOCIO

Sono soci dell'organizzazione i soggetti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Per essere ammessi nell'Associazione occorre presentare apposita domanda, sottoscritta in caso di minorenni dai genitori per presa visione e accettazione.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all'integrale rispetto del presente Statuto e allo scrupoloso adempimento degli obblighi posti a carico dei soci.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la decisione, motivandola.

Sono soci tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Il mancato pagamento della quota associativa è causa di decadenza.



Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso, hanno diritto di voto e di essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.

La comunicazione da parte del socio del proprio indirizzo di posta elettronica legittima l'associazione ad utilizzare la posta elettronica per ogni comunicazione e convocazione.

2) di modificare l'art. 15 dello statuto vigente adottando la seguente novellata versione: ”

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri.

In caso di numero pari dei Consiglieri, il voto del Presidente è determinante in caso di parità dei voti espressi.

I membri eletti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni

Qualora tuttavia venga a mancare la maggioranza dei membri eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e i consiglieri rimanenti devono convocare senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Si applicano i principi di cui all'art. 2382 del codice civile.

È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota

3) di modificare l'art. 24 dello statuto vigente adottando la seguente versione:

ART.24 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile.

4) di adottare lo statuto che nella versione che recepisce le modifiche adottate viene riportato di seguito.





- 5) di delegare il Presidente a compiere ogni adempimento utile e necessario richiesto dall'adozione del nuovo statuto, ivi inclusa l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, alla cui sottoscrizione sono delegati il Presidente ed il Segretario.

Il Segretario

Giusy Doneda

Il Presidente

Giorgio Ravasio

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni l'Organizzazione di Volontariato

“ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA”

che si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

A decorrere dall'avvenuta istituzione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nella apposita sezione di questo, la denominazione dell'Associazione diventerà “ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA Organizzazione di Volontariato ETS” o in forma sintetica “ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA ODV ETS” o “ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA ODV”.

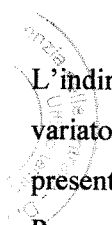
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato, in sigla ODV, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

Il funzionamento dell'Organizzazione di Volontariato è disciplinato dagli artt. 32 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo settore).

ART. 2 - SEDE

La sede è stabilita in Capriate San Gervasio, via della Chiesa n. 86.

L'indirizzo, sempre nell'ambito del comune di Capriate San Gervasio, potrà essere variato con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che costituisca modifica del presente Statuto.

Possono essere istituite sedi secondarie e amministrative.

ART. 3 – FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo la valorizzazione culturale e turistica del Villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei suoi dintorni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, lett. d), f), i) e k) del D.Lgs 117/2017, e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

L'Associazione per realizzare le proprie finalità potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non omnicomprensivo, le seguenti attività:

- 1) promozione turistica e culturale del villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei dintorni;
- 2) ricerca, analisi, studio, approfondimento e divulgazione delle tematiche direttamente o indirettamente connesse al villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei dintorni;
- 3) divulgazione a mezzo cartaceo ovvero digitale ovvero nelle forme consentite dalla tecnologia del villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei dintorni;





- 4) istruzione in relazione specifica ai contenuti direttamente o indirettamente connessi al villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei dintorni;
- 5) formazione di collaboratori ovvero di studenti ovvero di scolari in relazione alle tematiche direttamente o indirettamente connesse al villaggio operaio di Crespi d'Adda e dei dintorni;
- 6) progettazione in ambito culturale;
- 7) partecipazione e realizzazione di eventi, concorsi, mostre, rassegne, laboratori, manifestazioni e qualsiasi altra iniziativa si rendesse necessaria ovvero utile ovvero funzionale al raggiungimento degli scopi sopra elencati;
- 8) servizi riguardanti i beni librari e archivistici nonché attività di ricerca storica e archivistica;
- 9) attività di formazione, professionale e non, anche in accordo con enti pubblici e privati e attività didattica, quali corsi di studio, corsi di aggiornamento, seminari, visite di studio, lezioni in classe nonché organizzazione delle stesse attività anche in accordo e in convenzione con enti pubblici e privati;
- 10) attività di tutela ambientale, architettonica, naturalistica, gastronomica ed ecologica; attività editoriale anche a mezzo di supporti informatici nonché riproduzione di beni culturali, realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo; attività di progettazione ed attuazione di piani di gestione turistica e culturale;
- 11) ideazione e produzione e distribuzione di oggetti didattici e artigianali; gestione di punti di caffetteria e ristorazione; organizzazione di gite e visite museali e predisposizione di itinerari culturali e/o turistici.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di professionisti e collaboratori esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento secondo le disposizioni dell'art. 33 del D.Lgs 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione potrà sviluppare tutte le sue attività in collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 4 - SOCI

L'ordinamento statutario dell'Associazione si ispira all'affermazione dei criteri di democraticità e uniformità del rapporto associativo volti a garantire l'effettiva e reale partecipazione di tutti i soci. I soci si impegnano a partecipare alle attività con spirito di lealtà, correttezza, impegno e propositività.

I Soci versano una quota per anno solare il cui ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote non sono restituibili, trasferibili e rivalutabili, anche mortis causa.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo può nominare eccezionalmente soci "ad honorem".

ART. 5 – STATUS DI SOCIO

Sono soci dell'organizzazione i soggetti che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

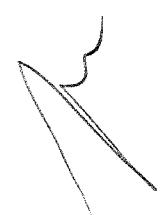
Per essere ammessi nell'Associazione occorre presentare apposita domanda, sottoscritta in caso di minorenni dai genitori per presa visione e accettazione.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all'integrale rispetto del presente Statuto e allo scrupoloso adempimento degli obblighi posti a carico dei soci.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve entro sessanta giorni, comunicare la decisione, motivandola.

Sono soci tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento della quota associativa è causa di decadenza.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento della quota per l'anno in corso, hanno diritto di voto e di essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo.



La comunicazione da parte del socio del proprio indirizzo di posta elettronica legittima l'associazione ad utilizzare la posta elettronica per ogni comunicazione e convocazione.

ART. 6 – PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualità di socio, salvo quanto previsto negli articoli precedenti, si perde per decesso, recesso volontario, per esclusione o per espulsione. La perdita delle qualità di socio comporta la decadenza di ogni carica associativa ricoperta.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Quando il Consiglio direttivo constata il venir meno delle condizioni di cui agli art. 4 e 5, ne delibera la esclusione. Tale delibera di esclusione dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata all'associato. La esclusione non ha carattere di sanzione disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia gravemente inadempiente dei propri obblighi o che abbia altrimenti violato le norme del presente Statuto, o del regolamento interno, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

Contro tali decisioni, è ammesso ricorso da parte del socio, entro trenta giorni, in forma scritta. L'assemblea delibera sul ricorso.

I soci receduti, esclusi o espulsi perdono qualunque diritto nei confronti dell'Associazione, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

ART. 7 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE – RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative, dai beni, dai valori, dalle merci, dagli strumenti e dalle attrezzature conferite in proprietà dai soci all'Associazione, nonché da ogni altro bene o valore che sia stato acquistato dall'Associazione in conformità alla legge e al presente statuto;
- dai contributi, liberalità, donazioni, lasciti effettuati da Enti pubblici e privati, nonché da eventuali altri soggetti simpatizzanti a favore dell'Associazione;
- da rendite patrimoniali,
- da proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerta di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio direttivo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del DLgs 117/2017, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è annuale a decorrere dal primo di gennaio di ogni anno ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove necessario ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione approva altresì annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attività di interesse generale, nel

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- uno o più Vice-presidenti, se la nomina è ritenuta opportuna dall'assemblea;
- l'Organo di controllo e il Revisore, se obbligatori per legge o se ritenuti opportuni dall'Assemblea.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli organi di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 – PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea Generale dei Soci tutti i soci regolarmente iscritti da almeno 3 mesi nell'apposito registro tenuto dall'Associazione.

I Soci che non siano persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da chi ne ha legale rappresentanza.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare per delega fino ad un massimo di tre soci.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto per legge o quando ritenuto opportuno, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Lu.

N

B

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea inoltre è convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci.

L'assemblea viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno otto giorni prima della data della riunione, per lettera o per posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo risultante dai libri sociali, o in ogni altro modo che ne garantisca la conoscenza al destinatario in tempo utile.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 14 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e le relative delibere saranno validamente adottate a maggioranza di voti dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto è espresso con le modalità previste di volta in volta dal Presidente o dall'Assemblea stessa, sempre che il voto sia palese.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Dalle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale ad opera del Segretario dell'associazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei Soci, salvo nei casi in cui sia necessaria la redazione da parte di un Notaio.

L'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri.



In caso di numero pari dei Consiglieri, il voto del Presidente è determinante in caso di parità dei voti espressi.

I membri eletti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Qualora tuttavia venga a mancare la maggioranza dei membri eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e i consiglieri rimanenti devono convocare senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Si applicano i principi di cui all'art. 2382 del codice civile.

È ammesso l'intervento in Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, salvo le espresse facoltà riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea:

- a) provvede all'attuazione degli scopi dell'Associazione, in conformità dello Statuto e alle direttive dell'Assemblea;
- b) amministra il patrimonio dell'Associazione, anche mediante l'emanazione di disposizioni regolamentari;
- c) amministra il patrimonio dell'Associazione e predispone i rendiconti annuali;
- d) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione, nonché sull'esclusione, sull'espulsione e sulla sospensione dei soci;
- e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od enti nei limiti compatibili con il presente statuto;
- f) stabilisce le quote associative annue;
- g) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi.

Il Consiglio direttivo designa tra i propri membri, nella prima riunione successiva all'elezione dei membri elettivi, il Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più Vicepresidenti. E' facoltà dell'assemblea, in sede di elezione dei componenti del Consiglio direttivo, di nominare da subito il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

LM

K

⓪

ART. 17 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per lettera o per posta elettronica o con ogni altro strumento che garantisca la conoscenza della comunicazione al destinatario. In caso di urgenza il predetto termine è ridotto a tre giorni e la comunicazione deve avvenire per telegramma o per posta elettronica.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

ART. 18 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti e a questi spetta la legale rappresentanza nel limite dei poteri conferiti.

Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale ad opera del segretario dell'Associazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, sull'apposito libro custodito presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In caso di sua prolungata assenza o impedimento, i poteri sono assunti dai consiglieri che ricoprono la carica di Vicepresidente.

ART. 20 – IL SEGRETARIO

Il Consiglio direttivo può nominare un Segretario dell'Associazione, scelto tra i soci o tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario opera secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, o se ritenuto opportuno dall'Assemblea.

L'organo di controllo:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/01, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora all'Organo di controllo sia affidata anche la funzione di controllo legale dei conti, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE

Nei casi e secondo le indicazioni previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

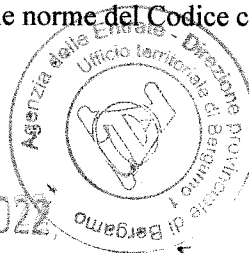
ART. 23 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, comunque secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117/2007.

ART.24 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice del Terzo settore e le norme del Codice civile.

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO
Registrato il
al n. 2114
con Euro
(.....) ESENTE



IL FUNZIONARIO
Maria C...

8 GIU. 2022
[Signature]

[Signature]

Carlo Mopelli